



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE

GRUPPO 1- PROCEDURE CONCORDATARIE

in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:

Dott.ssa Roberta Brera	Presidente
Dott.ssa Elisabetta Bianco	Giudice rel
Dott. Michele Delli Paoli	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letta la domanda di liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 268 c.c.i., presentata in data 1.2.2024 da MANUELA PETERLE (C.F. PTRMNL60B59D506P), rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO GATTI ;

ritenuta la propria competenza territoriale ex art. 27, co. 2 e 3, lett. b), c.c.i., in relazione al luogo di residenza della debitrice ricorrente

considerato che la ricorrente risulta qualificabile come debitrice sovraindebitata ex art. 268 e art. 2 c.1 lett. c) CCI e che, in particolare, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale in quanto le società personali di cui era socia illimitatamente responsabile risultano cancellate da oltre un anno (nel 2014, 2015 e nel 2017) e l'unica partecipazione residua è in una srl, con la conseguenza per cui la ricorrente, non essendo socia illimitatamente responsabile, anche in caso di liquidazione giudiziale di tale società, non sarebbe assoggettabile alla liquidazione giudiziale personalmente;

accertato che la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 c.c.i. e che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del medesimo codice;

letta la relazione dell'OCC ex art. 269 c.2 CCI;



visto l'art. 270, co. 5, c.c.i., che richiama le norme sul procedimento unitario, di cui al titolo III del medesimo codice, "*in quanto compatibili*" e ritenuto che nei casi di domanda diretta del debitore ai sensi dell'art. 269 c.c.i. (diversamente dalla domanda di liquidazione controllata avanzata dal creditore) non debba esserne disposta la previa audizione come previsto dagli artt. 41 e 42 c.c.i. per la liquidazione giudiziale, se non per il caso in cui non si ritengano sussistenti i presupposti di legge e si debba, quindi, instaurare con debitore ricorrente il contraddittorio sul punto;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione controllata di MANUELA PETERLE (C.F. PTRMNL60B59D506P);

nomina

il Giudice delegato in persona del dott.ssa Elisabetta Bianco;

nomina

il liquidatore nella persona del dott. Pierluigi Caniggia, in possesso dei requisiti di legge e già designato dall'OCC;

ordina

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 c.c.i.;

dispone

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Alessandria, a cura del liquidatore;

ordina

la trascrizione del presente provvedimento, a cura del liquidatore, alla Conservatoria RR.II. territorialmente competente, in relazione ai beni immobili ricompresi nel piano di liquidazione, e al PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture ricomprese nel piano di liquidazione;

ordina



la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione (non viene richiesta l'esenzione, per gravi e specifiche ragioni, rispetto a beni ricompresi nell'attivo di cui la debitrice chiede di essere autorizzata all'utilizzo). Incarica dell'esecuzione del presente ordine di consegna o rilascio a cura del liquidatore;

avverte

che per effetto di questa sentenza:

- a) a norma dell'art. 150 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- b) a norma dell'art. 277 c.c.i., i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;
- c) a norma dell'art. 151 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del c.c.i., salvo diverse disposizioni della legge;
- d) a norma dell'art. 143 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;

rimette

al G.D., **su istanza apposita della ricorrente**, la determinazione della misura del mantenimento ai sensi dell'art. 268, co. 3, lett. b), c.c.i., analogamente a quanto dispone l'art. 146, co. 2, per la liquidazione giudiziale, così interpretato il riferimento, contenuto nell'art. 268, co. 4, lett. d), cit. al "giudice" in modo generico

Così deciso in Alessandria nella Camera di Consiglio del 20.2.2024

Il Giudice relatore

Elisabetta Bianco

Il Presidente

Roberta Brera

